



CITTÀ di GROTTAFERRATA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Piazzetta Eugenio Conti n. 1 - c.a.p. 00046

C.F. 02838140586
info@comune.grottaferrata.roma.it

Partita I.V.A. 01124241009

Fax 06 943.15.355
www.comune.grottaferrata.rm.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 10 del 19/01/2021

COPIA

OGGETTO: Soppressione diritti di segreteria per il rilascio dei certificati anagrafici in formato digitale

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **diciannove**, del mese di **gennaio**, alle ore **16:00**, nella sede municipale di Grottaferrata la Giunta Comunale si è riunita, previa convocazione, sotto la Presidenza del Sindaco, con l'intervento dei sigg.:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
ANDREOTTI LUCIANO	Sindaco	Si	
CARICASULO SIMONA	Assessore Bilancio	Si	
BOSSO MARCO	Vice Sindaco	Si	
SALMASO TIZIANA	Assessore Servizi Sociali	Si	
GUIDI ALBERTO	Assessore LLPP	Si	
SANTILLI GIANLUCA	Assessore Attiv. Produttive		Si

Tot. 5

Tot. 1

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale Claudia Tarascio**, che ha potuto personalmente accertare l'identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sindaco Luciano Andreotti**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Note:

Lì, 19/01/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to TARASCIO CLAUDIA

In merito alla regolarità contabile resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Note:

Lì, 19/01/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA

Soppressione diritti di segreteria per il rilascio dei certificati anagrafici in formato digitale

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- la Legge 8 giugno 1962, n. 604, nella quale sono fissati i costi dei certificati anagrafici e di stato civile;
- il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 “Disciplina dell’imposta di bollo”, in base al quale tutti i tipi di certificati sono soggetti al bollo con esclusione dei casi individuati nella Tabella B allegata al decreto;
- il Codice dell’Amministrazione Digitale, adottato con D.Lgs.vo 07/03/2005, n. 82 modificato ed integrato con D.Lgs.vo 30/12/2010, n. 235;
- il D.P.R. n. 396 del 03/11/2000, che ha abolito i diritti di stato civile;
- il D.P.R. n. 445/2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”, nel quale è previsto il divieto alle amministrazioni pubbliche e i gestori di servizi pubblici di chiedere ai cittadini i certificati per i quali è possibile fare l’autocertificazione;
- il D.Lgs.vo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- il D.L. 24/06/2014, n. 90 (convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114), nel quale è previsto che “il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al Comune o alla Provincia”;

DATO ATTO:

che il Comune di Grottaferrata ha attivato, nell’ambito del percorso di digitalizzazione e di erogazione dei servizi on line, lo sportello al cittadino attraverso il quale è possibile:

- l’erogazione on line dei certificati anagrafici in carta libera o in bollo e che l’imposta di bollo, attualmente di € 16,00, sarà assolta come previsto dal D.P.R. n. 642 del 26/10/1972;
- rilasciare on line ai cittadini certificazioni anagrafiche e di stato civile, stampabili da remoto, aventi stessa validità giuridica di quelle emesse dallo sportello dell’Ufficio comunale;
- prevedere l’emissione da portale di certificati, in carta libera o in bollo, selezionabili da una lista, in relazione all’uso;
- garantire la validità giuridica del certificato con l’utilizzo di soluzioni tecnologiche che inseriranno sul documento cartaceo alcuni elementi grafici in grado di gestire le informazioni tecnicamente necessarie a validare digitalmente il documento, come stabilito dall’art. 23-ter D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 (CAD);

Visto e richiamato l’art. 2, comma 15, della legge 127/1997 recante “Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica”, nella parte in cui dispone che *“I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere la soppressione dei diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi previsti dall’articolo 10, comma 10, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonché del diritto fisso previsto dal comma 12-ter del citato articolo 10. Possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell’ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell’ente locale”*;

DATO ATTO che questo Ente non versa nella situazione strutturalmente deficitaria di cui all’art. 242 del D. Lgs n. 267/2000;

EVIDENZIATO che all’introduzione della certificazione on line deve necessariamente conseguire la soppressione dei diritti di segreteria per i certificati erogati con il canale telematico, semplificando il processo di rilascio ed eliminando la necessità di implementare transazioni monetarie via internet, i cui costi a carico del cittadino (commissioni bancarie) risulterebbero sproporzionati rispetto alla cifra da corrispondere ed evitando all’Amministrazione di implementare un correlato sistema informatico per la gestione di tali incassi;

RICHIAMATA altresì la risoluzione n. 24/e del 18 aprile 2016 della direzione centrale normativa dell’Agenzia delle Entrate, che ha stabilito che i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali ad uso notifica di atti giudiziari, che costituiscono la maggioranza delle richieste di certificati per via telematica, sono esenti dall’imposta di bollo;

DATO ATTO che, nel caso di certificato richiesto in esenzione dall’imposta di bollo, i diritti di segreteria da riscuotere ammontano a € 0,26 e per i certificati in bollo a € 0,52;

RITENUTO che al fine di incentivare l'utilizzo dei servizi online questa Amministrazione possa rinunciare ai diritti di segreteria sui certificati anagrafici elaborati in modalità nativa digitale, anche in base alle seguenti considerazioni:

- 1) l'esiguità delle somme incassate, pari a circa € 650,00 annue;
- 2) la gestione dell'attività di riscossione comporta dispendio di tempo da parte dei dipendenti (con l'obbligo di produrre una stampa e pretendere sempre una richiesta cartacea) e per la trasmissione del certificato stesso (con conseguente protocollazione anche dell'istanza trasmessa a mezzo posta e del successivo invio del cartaceo), nonché in relazione al tempo occorrente per la rendicontazione, il versamento in tesoreria, le registrazioni contabili;
- 3) il mancato incasso dei diritti di segreteria viene ampiamente giustificato dal miglioramento del servizio al cittadino e dall'aumento di efficienza della struttura comunale;

RILEVATO che la rinuncia alla riscossione, stimando che i certificati richiesti annualmente per via telematica da privati in esenzione dall'imposta di bollo, comporta la rinuncia all'incasso di una somma da considerarsi irrisoria rispetto ai benefici complessivi sopra elencati;

CONSIDERATO quindi utile ed opportuno semplificare ed incentivare l'utilizzo del canale telematico per le richieste di certificazione anagrafiche a partire dal mese di febbraio 2021, prevedendo la soppressione dei diritti di segreteria per i certificati emessi on line;

Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. da parte del Dirigente responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. del Responsabile dei Servizi finanziari, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1) **DI SOPPRIMERE** i diritti di segreteria dei certificati di anagrafe rilasciati in formato digitale, a partire dal 1° febbraio 2021, mentre verrà mantenuta la riscossione dei diritti di segreteria su tutti i certificati rilasciati allo sportello, compresi quelli redatti a mano con ricerca d'archivio;

di trasmettere il presente atto all'Area Finanziaria in previsione della stesura del prossimo bilancio di previsione;

2) **DI DEMANDARE** al Dirigente responsabile tutti i successivi provvedimenti inerenti e conseguenti all'adozione del presente provvedimento;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

vista l'urgenza, con separata votazione espressa in forma palese all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000.

Gli Assessori: Guidi, Caricasulo, Salmaso sono presenti in videoconferenza

Il Sindaco
f.to Luciano Andreotti

Il Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

La presente deliberazione viene inviata:

All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L. 69/2009.

Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.

Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.

PUBBLICAZIONE

N. 122

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal **20/01/2021**

Grottaferrata, li 20/01/2021

Dipendente incaricato
f.to FORTINI MARIA BEATRICE

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata urgente ai sensi del disposto di cui all' art. 134 - comma 4 - del D.Lgs.267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.

Grottaferrata, li 19/01/2021

Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.